

Assemblea dell'Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Liguria
22 Maggio 2026 - GENOVA

RUOP e Passaporto delle piante

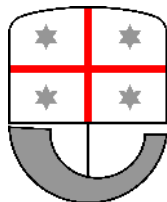
La gestione del rischio fitosanitario in azienda

Dott. Fabrizio Valinotto

Regione Liguria

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, AREE PROTETTE E NATURA

Settore Fitosanitario



RUOP e Passaporto delle piante

La gestione del rischio fitosanitario in azienda

- RUOP e passaporto delle piante: funzioni e finalità
- Obblighi degli operatori professionali registrati e autorizzati
- Il DTU 79 e il Piano Efficace di emergenza fitosanitaria
- Recenti modifiche alla normativa su *Xylella fastidiosa*
- Principali criticità emerse nei controlli ufficiali

Il Registro Ufficiale degli Operatori Professionali

Art. 65 Reg.
(UE) 2016/2031

- Istituito presso il SFC e gestito dai SFR (art. 34, d.lgs. 19/2021).
- **Soggetti con obbligo di iscrizione:**
 1. Operatori Professionali che introducono o spostano nell'UE piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante;
 2. OP autorizzati al rilascio del passaporto delle piante;
 3. OP che richiedono certificati esportazione, pre-esportazione, riesportazione;
 4. OP autorizzati ad applicare il marchio ISPM 15;
 5. OP diversi dai precedenti se stabilito da specifici atti di esecuzione.



Il Registro Ufficiale degli Operatori Professionali

Operatore
professionale
e
Utilizzatore
finale



OPERATORE PROFESSIONALE

svolge l'attività a titolo professionale



Plant passport/
Passaporto delle piante

A Salvia rosmarinus
B IT-07-0001
C SV-01-49475
D IT



Attività: coltivazione, produzione, movimentazione, introduzione, ecc.



Soggetto di diritto pubblico o privato



UTILIZZATORE FINALE

acquista per uso personale



Non agisce a fini commerciali o professionali



Persona fisica



Distinzione importante anche per il Passaporto delle piante

Operatori Professionali che vendono esclusivamente e direttamente piccoli quantitativi di piante a utilizzatori finali

Non necessitano di registrazione al RUOP gli OP che forniscono piccoli quantitativi di piante:

- esclusivamente e direttamente ad utilizzatori finali
- mediante vendita diretta (presso sede aziendale, luogo di produzione, mercati)
- nel territorio di competenza del SFR ove ha sede l'OP.

L'iscrizione diventa necessaria in caso di vendita fuori Regione.

- ❖ *Ratio*: anche piccole quantità di piante possono veicolare organismi nocivi. Lo spostamento su ampie distanze comporta comunque un rischio fitosanitario significativo.

Passaporto delle piante non richiesto a meno che:

- piante destinate a zone protette
- vendita online

**Art. 81, par. 1
Reg. (UE) 2016/2031**

Altri casi particolari

Necessitano di registrazione al RUOP i seguenti Operatori professionali:

- Produttori patate da consumo e/o relativi centri di raccolta (Allegato VIII Reg. 2019/2072)
- Produttori frutti con o senza peduncolo e foglie di *Citrus*, *Fortunella* e *Poncirus* (All. XIII/VIII Reg. 2019/2072)
- Produttori prati in zolla (piante da impianto, necessario il PP)
- Manutentori del verde SOLO quando necessario il PP (vendita ad altri OP, passaporto ZP, vendita online)

Non necessitano di registrazione al RUOP i seguenti Operatori professionali:

- Manutentori del verde che non svolgono attività che richiedono rilascio PP e non trattano ZP
- Produttori di fiori recisi e altre parti di piante (no piante impianto, non serve il PP)

Tracciabilità «di filiera» (art. 69)

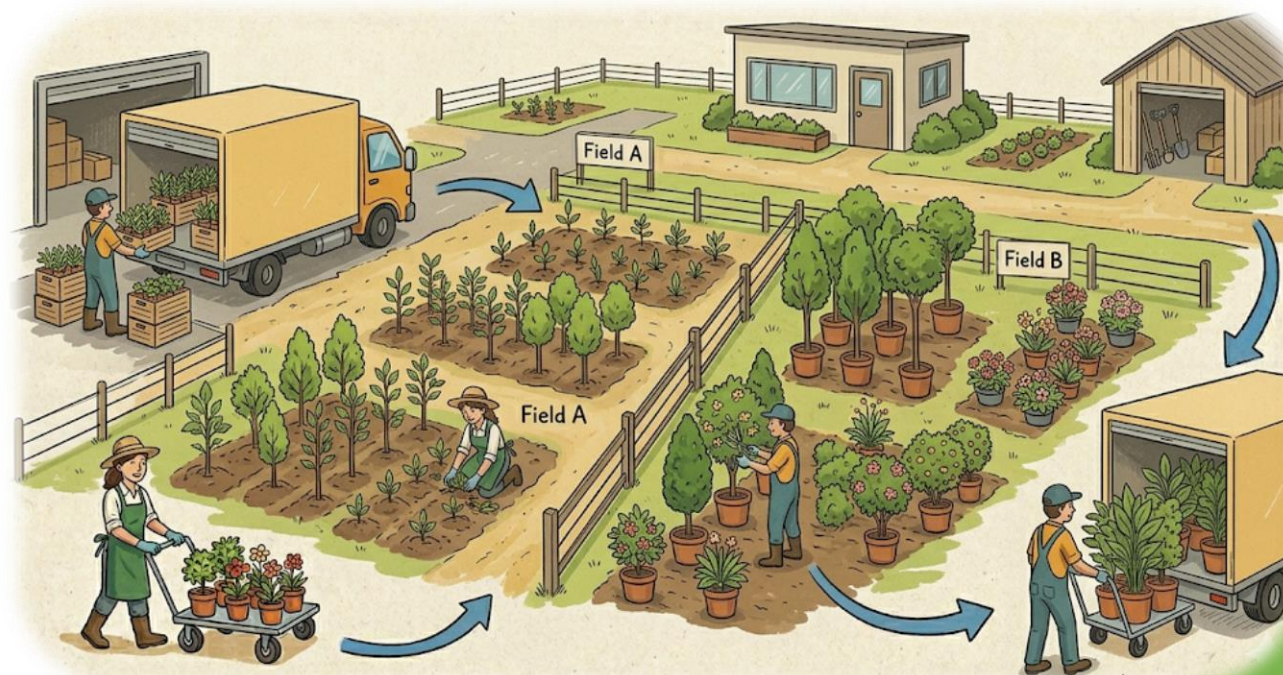
- Gli OP registrano i dati che gli consentono di identificare, per ogni unità di vendita, gli OP che hanno fornito o ai quali è stata ceduta tale unità di vendita. Almeno 3 anni

Tracciabilità «interna» (art. 70)

- Gli OP istituiscono sistemi o procedure di tracciabilità atti a consentire l'identificazione degli spostamenti di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti all'interno e tra i loro siti.

**Art. 6 D.M. 333987 del
27/07/2022**

Applicare idonei sistemi
di identificazione
univoca delle piante



Aggiornamenti

Entro il 30 aprile di ogni anno, se del caso, gli operatori registrati presentano un aggiornamento relativo a eventuali modifiche:

- Indirizzo centri aziendali e ubicazione dei campi di produzione
- Tipologia di merci trattate, famiglie, generi o specie di piante coltivate
- Categoria di attività

Entro 30 giorni dalla modifica presentano domanda di aggiornamento dei seguenti dati:

- Ragione sociale, indirizzo sede legale e coordinate di contatto

Diritti obbligatori

Entro il 31 gennaio di ogni anno, esclusivamente attraverso PagoPA:

- Iscrizione al RUOP: 25€ per sede legale
- Passaporto delle piante: 50 € (PP) o 100 € (ZP) per ogni centro aziendale autorizzato
- Se sede legale e centro aziendale coincidono si versa solo la quota del centro aziendale

Il Passaporto delle piante

Articolo 78 Reg. (UE) 2016/2031

- Il passaporto delle piante è un'**etichetta ufficiale**
- Consente lo spostamento delle piante nel territorio dell'Unione e, ove previsto, nelle Zone Protette (ZP)
- Attesta la conformità ai requisiti fitosanitari dell'UE (rispetto delle prescrizioni articolo 85 o 86 se ZP)
- Ha contenuto e formato standard (conforme all'art. 83)



Il Passaporto delle piante

Contenuto e
formato del
passaporto
delle piante

Articolo 83 Reg. (UE) 2016/2031

- Etichetta distinta, realizzata su qualsiasi supporto adatto alla stampa, purché chiaramente distinguibile da qualsiasi altra informazione o etichetta.
- Facilmente visibile e chiaramente leggibile e le informazioni ivi riportate sono inalterabili e durature.
- Contenuto: Reg. (UE) 2016/2031, allegato VII, parte A
- Formato: Reg. (UE) 2017/2313

Articolo 1 d.lgs. 19/2021 stabilisce definizione di:

- Centro aziendale (luogo operativo stabilmente costituito)
- Campo di produzione (appezzamento di terreno)



Plant Passport / Passaporto delle piante

A: *Lavandula dentata*

B: IT-07-0001

C: **SV-01**-LAVDE226

D: IT

Il Passaporto delle piante

In quali casi è lecito omettere il codice di tracciabilità dal passaporto?

- **Codice di tracciabilità** (art. 2²¹) Reg. 2016/2031) : *“un codice alfabetico, numerico o alfanumerico che identifica una partita, un lotto o un'unità di vendita, utilizzato a fini di tracciabilità, inclusi i codici che fanno riferimento a un lotto, una partita, una serie, una data di produzione o documenti di un operatore professionale”*
- Deroga ex art. 83, par. 2, comma 2: il codice di tracciabilità non è richiesto se le piante da impianto soddisfano tutte le seguenti condizioni:
 - a) sono preparate in modo da essere pronte per la vendita all'utilizzatore finale senza ulteriore preparazione
 - b) non appartengono a tipi o specie figuranti in un atto di esecuzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

...la tracciabilità ci deve comunque essere, l'esenzione vale solo per il passaporto delle piante!

Deroga
all'obbligo
del codice di
tracciabilità



**Plant Passport /
Passaporto delle piante**

A *Lavandula dentata*

B IT-07-0001

C **SV-01-XXXXXX**

D IT



Reg. (UE) 2020/1770

Il Passaporto delle piante

Allegato XIII
Reg. (UE)
2019/2072

Per quali piante, prodotti vegetali e altri oggetti è richiesto?

→ Piante destinate a restare piantate oppure a essere piantate o trapiantate (Art. 2⁴) Reg. 2016/2031)

- Tutte le piante da impianto, eccetto le sementi.
- Piante, eccetto frutti e sementi, di [...] *Citrus* e relativi ibridi [...] e *Vitis*
- Frutti di *Citrus*, *Fortunella*, *Poncirus*, e relativi ibridi, con foglie e peduncoli.
- Alcuni tipi di legname (es. *Juglans* e *Pterocarya*, *Platanus*, *Fraxinus*).
- Alcune sementi associate a specifici ORNQ (allegato IV Reg. UE 2019/2072)



Huanglongbing



Thounsand canckers disease



Agrilus planipennis

Il Passaporto delle piante

In quali casi si deroga all'obbligo di emissione del passaporto delle piante?

- In caso di fornitura diretta agli **utilizzatori finali** (art. 81), salvo i seguenti casi:
 - a) vendita tramite contratti a distanza; o
 - b) nei casi in cui è richiesto un passaporto delle piante ZP
- Per spostamenti all'interno e tra i siti di un operatore registrato situati a breve distanza tra loro (art. 82)

Eccezioni
all'uso del
passaporto
delle piante



Il Passaporto delle piante

Rilascio del passaporto delle piante

Quali soggetti possono emettere il passaporto delle piante? (Art. 84)

I passaporti delle piante sono rilasciati da **operatori autorizzati**:

- sotto la supervisione delle autorità competenti,
- solo per le piante delle quali sono responsabili,
- solo nei siti, nei depositi collettivi e nei centri di spedizione dei quali sono responsabili e da essi dichiarati nell'istanza di autorizzazione.

In deroga al paragrafo 1, possono rilasciare passaporti delle piante le **autorità competenti**.

DTU n.4 - agricoltori che cedono occasionalmente:

- Legname di *Juglans*, *Pterocarya*, *Platanus*
- Piante a seguito di sveltimento di impianti produttivi

Il SFR si fa carico degli esami per il rilascio del passaporto (art. 87).

Il richiedente paga il diritto obbligatorio *una tantum*.

Il Passaporto delle piante

Che cosa attesta l'operatore autorizzato con il rilascio del passaporto? (Art. 85)

Che una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto:

1. è indenne da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione;
2. rispetta le disposizioni riguardanti la presenza e le misure da adottare relativamente agli ORNQ (sulle piante da impianto);
3. rispetta le prescrizioni in materia di spostamento nell'Unione (art. 41^{2,3});
4. se del caso, rispetta disposizioni specifiche emanate dagli Stati Membri o dall'UE contro determinati organismi nocivi da quarantena o non ancora elencati come tali

Prescrizioni
sostanziali
relative al
passaporto
delle piante



Il Passaporto delle piante

Allegato V, parte C, Reg. (UE) 2019/2072

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sui materiali di moltiplicazione di piante ornamentali

<i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier)	Piante da impianto di <i>Palmae</i>, esclusi frutti e sementi, aventi un fusto dal diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi o specie: <i>Areca catechu</i> L., <i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr., <i>Bismarckia</i> Hildebr. & H. Wendl., <i>Borassus flabellifer</i> L., <i>Brahea armata</i> S. Watson, <i>Brahea edulis</i> H. Wendl., <i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc., <i>Calamus merrillii</i> Becc., <i>Caryota cumingii</i> Lodd. ex Mart., <i>Caryota maxima</i> Blume, <i>Chamaerops humilis</i> L., <i>Cocos nucifera</i> L., <i>Copernicia</i> Mart., <i>Corypha utan</i> Lam., <i>Elaeis guineensis</i> Jacq., <i>Howea forsteriana</i> Becc., <i>Jubaea chilensis</i> (Molina) Baill., <i>Livistona australis</i> C. Martius, <i>Livistona decora</i> (W. Bull) O'Brien, <i>Phoenix sylvestris</i> (L.) Roxb., <i>Phoenix theophrasti</i> Greuter, <i>Pritchardia</i> Seem. & H. Wendl., <i>Ravenea rivularis</i> Jum. & H. Perrier, <i>Roystonea regia</i> (Kunth) O.F. Cook, <i>Sabal palmetto</i> (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f. <i>Scaevola</i>	► M9 (a) Le piante, durante l'intero ciclo vitale, sono state coltivate in una zona che l'organismo ufficiale responsabile ha riconosciuto indenne da <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure (b) le piante, durante i due anni precedenti lo spostamento, sono state coltivate in un sito all'interno dell'Unione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier), o in un sito all'interno dell'Unione in cui sono stati applicati trattamenti preventivi adeguati in relazione a tale organismo nocivo; e (c) le piante sono state sottoposte a ispezioni visive almeno una volta ogni quattro mesi, in esito alle quali sono state confermate esenti da <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier). ◀
--	---	--

Prescrizioni sostanziali relative al passaporto delle piante



Il Passaporto delle piante

Allegato VIII, Reg. (UE) 2019/2072

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti originari del territorio dell'Unione e delle corrispondenti prescrizioni particolari per lo spostamento all'interno del territorio dell'Unione

“Le autorità competenti, o gli operatori professionali sotto la sorveglianza ufficiale delle autorità competenti, verificano, nei momenti più opportuni per individuare il rispettivo organismo nocivo, il rispetto delle prescrizioni..”



Allegato VIII, punto 2.1
Prescrizioni relative a *Popillia japonica* per
piante da impianto con substrato colturale

Prescrizioni
sostanziali
relative al
passaporto
delle piante



Allegato VIII, punto 2.1 - Dichiarazione ufficiale che le piante:



Aree indenni	Zona cuscinetto		Zona infestata
a) sono originarie di una zona notoriamente indenne da <i>Popillia japonica</i> Newman, istituita dalle autorità competenti conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure ↓ D.D. 6404 del 04/09/2025 Dichiarazione territorio regionale indenne (eccetto aree delimitate)	b) sono state coltivate in un luogo di produzione riconosciuto indenne da <i>Popillia japonica</i> Newman, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie: i) che è stato sottoposto a un'ispezione annuale e ad almeno un'ispezione mensile nei tre mesi precedenti allo spostamento per rilevare eventuali indizi di <i>Popillia japonica</i> Newman, svolta nei periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo in questione, almeno mediante esame visivo di tutte le piante, nonché a un campionamento del substrato colturale in cui crescono le piante, e ii) che è circondato da una zona cuscinetto di almeno 100 metri, dove l'assenza di <i>Popillia japonica</i> Newman è stata confermata da indagini ufficiali effettuate ogni anno in periodi opportuni, e iii) prima dello spostamento le piante e il substrato colturale sono stati sottoposti a un'ispezione ufficiale comprendente il campionamento del substrato colturale, e sono risultati esenti da <i>Popillia japonica</i> Newman, e iv) le piante: – sono state manipolate e confezionate o trasportate in modo tale da impedire l'infestazione di <i>Popillia japonica</i> Newman una volta lasciato il luogo di produzione, oppure – sono state spostate al di fuori della stagione di volo di <i>Popillia japonica</i> Newman, oppure	c) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di <i>Popillia japonica</i> Newman, e le piante: – sono state manipolate e confezionate o trasportate in modo tale da prevenire l'infestazione di <i>Popillia japonica</i> Newman una volta lasciato il luogo di produzione, oppure – sono state spostate al di fuori della stagione di volo di <i>Popillia japonica</i> Newman, oppure ↙ D.D. 8371 del 18/11/2025 Piano di Azione regionale, Allegato III	d) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un sito di produzione: i) che le autorità competenti hanno specificatamente autorizzato al fine di produrre piante esenti da <i>Popillia japonica</i> Newman, e ii) in cui il substrato colturale è rimasto indenne da <i>Popillia japonica</i> Newman mediante l'utilizzo di adeguate misure meccaniche o altri trattamenti, e iii) in cui le piante sono state sottoposte ad appropriate misure volte a garantire l'assenza di <i>Popillia japonica</i> Newman, e iv) prima dello spostamento le piante e il substrato colturale sono stati sottoposti a un'ispezione ufficiale comprendente il campionamento del substrato colturale, e sono risultati esenti da <i>Popillia japonica</i> Newman, e v) le piante: – sono state manipolate e confezionate o trasportate in modo tale da prevenire l'infestazione di <i>Popillia japonica</i> Newman una volta lasciato il luogo di produzione, oppure – sono state spostate al di fuori della stagione di volo di <i>Popillia japonica</i> Newman.



Allegato III - Misure di prevenzione per assicurare l'assenza di infestazioni nel materiale da commercializzare

Tipologia materiale	Misura
Piante movimentate a radice nuda	Nessuno
Piante coltivate sotto protezione fisica totale (es. serre chiuse o tunnel protetti con rete)	Mantenere le strutture chiuse o protette da reti antinsetto durante il periodo di volo di <i>Popillia japonica</i>
Piante coltivate in vaso all'aperto	- substrato di coltivazione costituito esclusivamente da terriccio commerciale, privo di terra di campo; - e - superficie dei vasi protetta, da metà maggio a fine ottobre, con materiale pacciamante che impedisca l'ovideposizione dell'insetto; - e - i vasi devono essere isolati dal terreno sottostante; - e - nel periodo di volo degli adulti, le piante sono trattate sulla chioma con insetticidi abbattenti prima della movimentazione fuori dall'area delimitata, non oltre 7 gg prima della movimentazione.

+ 2 ispezioni in autocontrollo nel periodo di volo in azienda e su piante spontanee (10 metri)

Il Passaporto delle piante

Misure dell'Unione contro specifici organismi nocivi da quarantena (art. 28)

Reg. (UE) 2020/1201 -*Xylella fastidiosa*

Spostamenti all'interno dell'Unione di piante specificate che non sono mai state coltivate all'interno di un'area delimitata (Art. 25, par. 2)

- Alcune piante da impianto (es. lavanda e rosmarino) possono circolare nell'Unione solo se prodotte in siti sottoposti a:
 - a) ispezione annuale da parte del SFR;
 - b) campionamento e analisi per rilevare la presenza di *Xylella fastidiosa*, con uno schema tassativo ad alta capacità di rilevamento.



Il passaporto delle piante può essere rilasciato solo se tali condizioni risultano soddisfatte.

Prescrizioni
sostanziali
relative al
passaporto
delle piante



Il Passaporto delle piante

Esami per il rilascio del passaporto delle piante

Come e da chi viene verificato il rispetto delle prescrizioni sostanziali?

- I passaporti delle piante possono essere rilasciati solo per piante sottoposte a un esame scrupoloso (art. 87) dal quale risultino soddisfatte le condizioni di cui all'art. 85
- **L'esame è effettuato dall'operatore autorizzato**
- Consiste almeno in un esame visivo, integrato, se del caso, da ispezioni, campionamenti e analisi.
- I risultati sono registrati e conservati per almeno tre anni.



Registro degli esami per il rilascio dei passaporti delle piante

Il Passaporto delle piante

Come e quando deve essere apposto il passaporto delle piante?

- Gli operatori professionali interessati appongono i passaporti delle piante sull'unità di vendita di piante, prima del loro spostamento (art. 88)
- Se le piante sono trasportate in un imballaggio, in un fascio o in un contenitore, il passaporto delle piante è apposto su tale imballaggio, fascio o contenitore (art. 88)
- *FAQ Mipaaf: Sui documenti di accompagnamento (fattura, bolla di consegna ecc.) non devono più figurare informazioni relative al passaporto fitosanitario.*
- In ogni caso, il passaporto deve essere apposto **fisicamente** sulla merce

“«Lotto»: una serie di unità di un singolo prodotto, identificabile in base all'omogeneità della sua composizione, della sua origine e di altri elementi pertinenti, che fa parte di una partita” (Art 2⁷) Reg. UE 2016/2031)

“«Unità di vendita»: la più piccola unità, commerciale o di altro tipo, utilizzabile nella fase di commercializzazione interessata, che può costituire il sottoinsieme o l'insieme di un lotto” (Art 2⁸) Reg. UE 2016/2031)

Apposizione
del
passaporto
delle piante



Il Passaporto delle piante

Obblighi degli operatori autorizzati (art. 90)

- L'operatore autorizzato identifica e controlla i punti del processo di produzione e i punti relativi allo spostamento delle piante che risultano critici per quanto riguarda il rispetto delle norme che regolano l'emissione del passaporto
- I dati riguardanti l'identificazione e il controllo dei punti critici sono conservati almeno 3 anni



Identificazione
dei punti
critici

Il Passaporto delle piante

Identificazione dei punti critici

Cos'è un punto critico nell'ambito del passaporto delle piante?

- Punto critico:** fase del processo produttivo o della movimentazione in cui può verificarsi una perdita della conformità fitosanitaria necessaria per il rilascio del passaporto delle piante.



INVASATURA

Riutilizzo contenitori,
riutilizzo substrati,
uso di suolo infestato.



TALEAGGIO

Scelta piante madri,
disinfezione strumenti.



COLTIVAZIONE

Contatto dei vasi col terreno,
gestione infestanti.



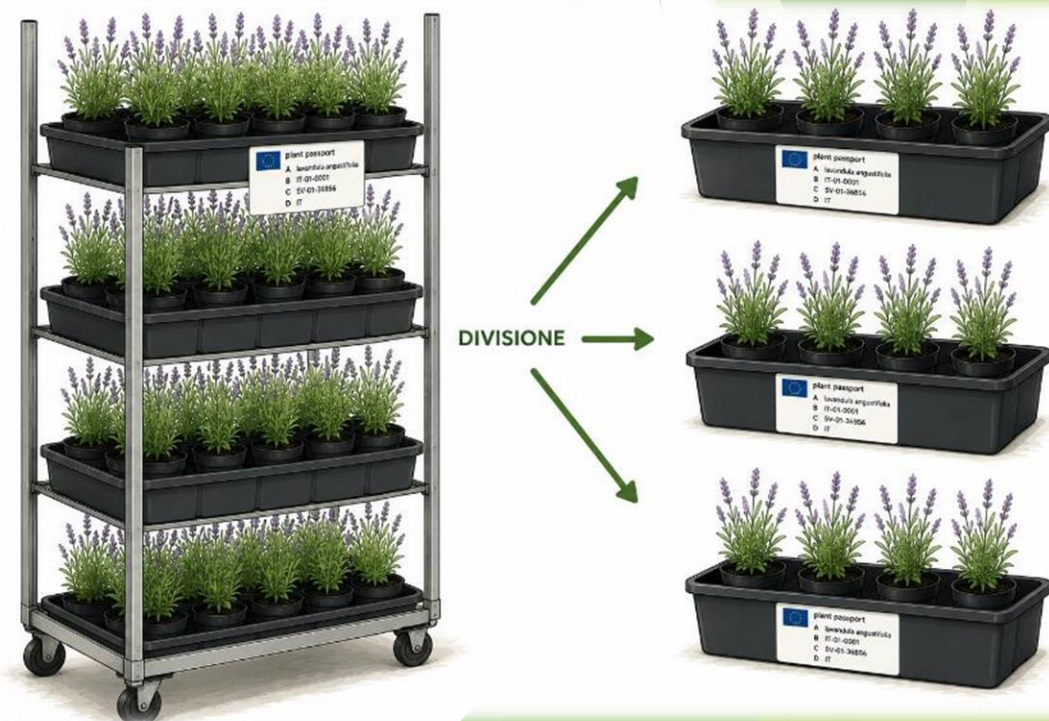
MOVIMENTAZIONE

Identificazione
dei lotti.

Il Passaporto delle piante

Casi di rilascio del passaporto di sostituzione (Art. 93)

1. **Sostituzione:** un operatore autorizzato che riceve un'unità di vendita di piante con passaporto delle piante ne può rilasciare uno nuovo, per sostituirlo
 2. **Divisione di un'unità di vendita:** se un'unità di vendita è divisa in due o più nuove unità di vendita, l'operatore autorizzato che ne è responsabile deve rilasciare un passaporto per ogni nuova unità di vendita risultante dalla divisione
- Per il rilascio del passaporto di sostituzione non è richiesto l'esame di cui all'articolo 87
 - Dopo aver sostituito un passaporto l'operatore conserva il passaporto sostituito o le informazioni in esso contenute per almeno tre anni.



Sostituzione
di un
passaporto
delle piante

Criteri che gli operatori autorizzati a rilasciare i passaporti devono rispettare

Possono ricevere l'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante gli operatori professionali che rispettano i seguenti criteri:

- Hanno **conoscenza e competenze** adeguate per effettuare gli esami necessari al rilascio del passaporto e conoscenza delle pratiche per prevenire la presenza e la diffusione degli organismi nocivi;
- Hanno nominato una persona di contatto **responsabile della comunicazione** con l'autorità competente;
- Dispongono di un **piano efficace** da seguire in caso di presenza sospetta o effettiva di organismi nocivi regolamentati.

Il Passaporto delle piante

Art. 4
D.M. 333987
del
27/07/2022

Criteri che gli operatori autorizzati a rilasciare i passaporti devono rispettare

- L'operatore autorizzato individua sé stesso o nomina altro soggetto quale **figura tecnica responsabile della comunicazione** con il SFR
- La figura tecnica ha adeguate conoscenze sulla normativa fitosanitaria riguardante le specie per le quali è svolta l'attività e soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) è in possesso di un titolo di studio in materie di indirizzo agrario o forestale;
 - b) ha un'esperienza pregressa di almeno 5 anni in un'attività professionale analoga, con responsabilità tecniche;
 - c) ha partecipato ad un corso di formazione organizzato sulla base di un programma approvato dal SFN

Perché serve un piano aziendale di emergenza fitosanitaria?

Il Piano evita che, nel momento peggiore, l'operatore debba decidere tutto da zero.

Rischi dovuti all'assenza di un piano:

- panico o sottovalutazione del problema
- improvvisazioni operative
- ritardi nella gestione dell'emergenza
- tentazione di occultare il problema

Se spiegato bene, aumento cultura di prevenzione del rischio fitosanitario, altrimenti rischio sensazione ennesimo adempimento inutile

Perché sia realmente utile:

- no semplice copia-incolla
- costruito sulla realtà aziendale
- approccio fortemente operativo e concreto

Art. 14 Reg. 2016/2031

1 NOTIFICA IMMEDIATA AL SFR

L'OP segnala immediatamente la sospetta o accertata presenza di un organismo nocivo da quarantena.



4 RITIRO DAL MERCATO

Ritira senza indugio dal mercato le piante potenzialmente infestate sotto il suo controllo.



2 MISURE CAUTELATIVE

Se opportuno, adotta immediatamente misure cautelative per prevenire l'insediamento e la diffusione dell'organismo nocivo.



3 MISURE FITOSANITARIE DISPASTE DAL SFR

Su disposizione del SFR, adotta misure fitosanitarie per eliminare l'organismo nocivo dalle piante interessate e da altri eventuali elementi infestati.



Se le piante non si trovano più sotto il suo controllo, l'OP deve immediatamente:

INFORMARE

Informare i soggetti nella catena commerciale a cui sono state fornite le piante della presenza dell'organismo.



FORNIRE INDICAZIONI

Fornire a tali soggetti indicazioni sulle misure necessarie da adottare durante il trasporto delle piante per ridurre il rischio di diffusione o di fuga degli organismi nocivi interessati.



RICHIAMARE

Richiamare tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti.



Linee guida per la predisposizione del Piano Efficace

Documento
Tecnico
ufficiale
n. 79

Contenuti del Piano Efficace

- A. Recapiti del SFR competente
- B. Coordinate di contatto figura tecnica responsabile della comunicazione
- C. Descrizione puntuale del sistema di tracciabilità
- D. Contenuto minimo della notifica al SFR
- E. Organizzazione e separazione dei lotti in caso di presenza di ON regolamentati
- F. Misure cautelari immediate per evitare la diffusione (prima dell'intervento SFR)
- G. Misure per l'eliminazione dell'organismo nocivo

Linee guida per la predisposizione del Piano Efficace

Documento
Tecnico ufficiale
n. 79

Contenuto minimo della notifica da inviare al SFR

1



GENERE E SPECIE VEGETALE INTERESSATA

Indicare il genere e la specie vegetale interessata.

2



VARIETÀ

Indicare la varietà, ove pertinente.

3



QUANTITÀ COINVOLTA

Indicare numero di piante, percentuale di piante interessate oppure superficie coinvolta.

4



LOCALIZZAZIONE

Indicare i dati di georeferenziazione delle piante o delle superfici interessate; in assenza, fornire indicazioni puntuali e dettagliate per l'esatta localizzazione dei siti interessati.

5



SINTOMI OSSERVATI

Descrivere i sintomi o i segni dell'organismo nocivo osservati.

6



DATA DI COMPARSA DEI SINTOMI

Indicare la data presunta o accertata di comparsa dei sintomi.

7



ORIGINE DEL LOTTO

Indicare le informazioni sull'origine dell'unità commerciale interessata, ricavate dal sistema di tracciabilità.

8



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Allegare materiale fotografico, ove disponibile e pertinente.

9



DESTINAZIONE E SPEDIZIONI

Indicare la destinazione dell'unità commerciale interessata e le eventuali spedizioni effettuate, ricavate dal sistema di tracciabilità.

Modifiche alla normativa su *Xylella fastidiosa*

Reg. (UE)
2024/2507

1. Modifiche all'art. 25, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2020/1201: ampliamento dell'elenco di specie sottoposte a limitazioni di spostamento (con obbligo di analisi ufficiali)
 - *Lavandula angustifolia*, *Lavandula x intermedia*, *Lavandula latifolia*, *Lavandula stoechas* e *Salvia rosmarinus* sono risultate ripetutamente infette da *Xylella fastidiosa*, presentando un rischio più elevato di diffusione dell'organismo nocivo specificato
2. Modifiche al Reg. (UE) 2020/1770 su obbligo codice tracciabilità nel passaporto
3. Entrata in applicazione di tali norme a decorrere 1° luglio 2025



Modifiche alla normativa su *Xylella fastidiosa*

Reg. (UE)
2024/2507

Nota tecnica MASAF 92727 del 27/02/2025

- Obbligo per i produttori di piante art. 25, par. 2, Reg. (UE) 2020/1201 di inviare annualmente al SFR previsione di produzione per programmazione campionamenti
- Il termine per l'invio della comunicazione è stabilito da ciascun SFR
- L'emissione del passaporto è subordinata alla comunicazione di esito negativo delle analisi fitosanitarie

Decreto del Dirigente 1281 del 20/02/2025

- Obbligo di trasmissione della comunicazione entro il 31 marzo di ogni anno

L'obbligo vale solo per i siti di primo spostamento (autoproduzione)

Alcune criticità emerse nei controlli ufficiali

- Violazione delle prescrizioni relative a *Xylella fastidiosa*
- Omissione del codice di tracciabilità alla lettera C del passaporto
- Mancata verifica dei passaporti in ingresso
- Mancata comunicazione di aggiornamenti rilevanti
- Apposizione del passaporto al di fuori dei siti autorizzati
- Uso “disinvolto” del passaporto delle piante
- Insufficiente aggiornamento su comunicazioni e prescrizioni ufficiali

Alcune non conformità derivano dalla sottovalutazione del significato fitosanitario del passaporto delle piante

Assemblea dell'Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Liguria
22 Maggio 2026 - GENOVA



Grazie!

